



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 117 /12/CSP

SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRANZE (PD) PER LA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/00 PRESENTATE DAI CANDIDATI MORENA RABACHIN, LISTA "GRANZE BENE COMUNE", ETTORE GATTOLIN LISTA CIVICA "LIBERI PER CAMBIARE" E LORENZO BALDO LISTA "INSIEME PER GRANZE - LEGA NORD-SEMPRE CON VOI"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2012, S.G. n. 68;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le segnalazioni presentate al Corecom Veneto dal Signor Ettore Gattolin, candidato Sindaco al comune di Granze con la lista "Liberi per cambiare", dalla Signora Morena Rabachin, candidata a Sindaco nel Comune di Granze in data 23 aprile 2012 e dal Signor Lorenzo Baldo, candidato Sindaco con la lista "Insieme per Granze-Lega nord-sempre con voi" in data 24 aprile 2012 in cui si lamenta la pretesa violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale uscente del Comune di Granze (PD), per aver organizzato iniziative di comunicazione istituzionale prive dei requisiti dell'indispensabilità e dell'impersonalità. In particolare, sono oggetto di denuncia le modalità di pubblicizzazione della cerimonia pubblica organizzata per la celebrazione del 25 aprile - in occasione della quale sarebbero stati inaugurati una fontana, un asilo nido e una piazza - e di un incontro sul tema dell'IMU nell'ambito del quale è stata altresì presentata la lista sostenuta dal sindaco uscente, Signora Teresa Targa, candidata alla carica di consigliere comunale;

VISTE le note del 23 aprile 2012 (ns prot. n. 19262) e del 24 aprile 2012 (ns prot. n. 19434) con cui il competente Comitato ha comunicato di aver avviato l'istruttoria conseguente alle sopra riportate segnalazioni;

VISTE le note del 27 aprile 2012 (prot. nn. 19969 e 20013) con cui il Corecom ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie, dando atto della riunione nel medesimo procedimento anche della successiva segnalazione del signor Baldo, avente il medesimo oggetto di quelle presentate da Rabachin e Gattolin;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comitato regionale del Veneto dalla quale risulta in sintesi quanto segue:

- l'Amministrazione Comunale di Granze ha fatto presente di aver organizzato la celebrazione del 25 aprile come momento istituzionale e di inaugurazione del rinnovato centro storico i cui lavori sono stati recentemente conclusi. L'invito alla partecipazione è stato indirizzato ai Consiglieri Comunali, alle Associazioni, ai Componenti della Protezione Civile, ai candidati Sindaci e candidati Consiglieri Comunali, rispettando la par condicio tra tutti coloro che partecipano alla competizione elettorale. Inoltre, il candidato di una lista che partecipa alle competizioni elettorali ha invitato la cittadinanza ad un incontro di presentazione dei candidati, precisando che, nel corso della medesima serata, sarebbero state anche fornite indicazioni in merito all'IMU, senza violare alcuna disposizione di legge;

- a giudizio del Comitato, le fattispecie segnalate integrano un'ipotesi di violazione del dettato dell'art. 9 della legge n. 28/00 in quanto è stato utilizzato il logo del Comune e le iniziative risultano prive del requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che per le elezioni comunali fissate per il 6 e 7 maggio 2012, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 22 marzo 2012 e che pertanto le iniziative segnalate ricadono nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che le modalità di pubblicizzazione degli eventi come sopra riportate e descritte integrano i requisiti della comunicazione istituzionale di cui all'art. 1 della legge n. 150/00;

RILEVATO che la comunicazione effettuata dal Comune di Granze per l'evento del 25 aprile 2012 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, difettando entrambi i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto: l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente - in quanto risulta che l'asilo comunale fosse già funzionante da tempo e comunque la cerimonia per la presentazione dei lavori del centro storico avrebbe potuto essere efficacemente organizzata fuori dal periodo elettorale - l'impersonalità - gli inviti al pubblico recano il logo del Comune e la firma del sindaco uscente;

RILEVATO che l'invito rivolto alla cittadinanza per partecipare all'incontro sull'IMU in concomitanza alla presentazione della lista n. 2 "Miglioriamo insieme Granze" costituisce una chiara violazione del dettato dell'art. 9 in quanto l'attuale Sindaco e candidato consigliere comunale pubblicizza un'iniziativa di comunicazione istituzionale di sicuro interesse per i cittadini, in quanto relativa alla tematica IMU, cogliendo l'occasione per pubblicizzare la propria lista: il volantino diffuso reca chiaramente l'indicazione del Sindaco e la sua firma, difettando dunque il requisito dell'impersonalità;

RITENUTO, pertanto di non poter accogliere le giustificazioni addotte dal Sindaco di Granze nella propria memoria in quanto la ratio sottesa al divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/00 è quella di assicurare l'imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal competente Comitato nel senso dell'intervenuta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/00 da parte del Comune di Granze in relazione ad entrambe le fattispecie oggetto di denuncia;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

VISTA la proposta dell'Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

al Comune di Granze di pubblicare sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le ragioni di cui in motivazione, delle iniziative di comunicazione istituzionale sopradescritte. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola